

COMUNE DI ALA' DEI SARDI

(Provincia Olbia Tempio)

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

<i>N 13 del Reg.</i> <i>Data 06.05.2016</i>	OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote IMU 2016
--	--

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione straordinaria ed urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CARTA Mario	X		BO Andrea Piero	X	
TUCCONI Eugenio	X		DONEDDU Pino	X	
GHISU Gianfranca	X		CORRO' Paolo	X	
SCANU Antonio		X			
GHISU Martino	X				
SEDDAIU Salvatore	X				

Assegnati n.13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n.8

In carica n. 9

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dr. Mario Carta nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Pigozzi
- La seduta è pubblica

-il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni, e riportati in calce;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento [...].

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1 comma 10 lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che apporta delle modifiche sostanziali alle disposizioni inerenti il comodato d'uso gratuito a parenti ai fini dell'imposizione IMU;

Visto art. 1 comma 10 lettere c) e d) della legge 28 dicembre 2015, n.208 il quale prevede l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina dei comuni indicati nella circolare 9 del 14.06.1993;

Considerato che il Comune di Ala' dei Sardi rientra nella lista indicata nella suddetta circolare ;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 09 maggio 2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)

In ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione
(artt.49,comma 1 e 147 bis D.lgs. n° 267/2000)

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Interessato

Dott.ssa Giovanna Pigozzi

In ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione
(artt.49,comma 1 e 147bis D.lgs. n° 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giovanna Pigozzi

Il presente verbale letto, approvato viene sottoscritto come segue:

(ORIGINALE)

IL SINDACO

Dr. Mario Carta

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Pigozzi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 11.05.2016

**Il Responsabile del servizio
Vittoria Franceschi**

Con il seguente esito della votazione:
 Presenti e votanti: n° 8 consiglieri
 Voti a favore n° 8

U N A N I M E D E L I B E R A

1) di autorizzare per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0.76
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	XXXXXX
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 del Regolamento Comunale)	XXXXXX
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione del A1, A8, A9)	7.6
5	Immobili ad uso produttivo classificati cat catastale D (ad eccezione D10 strumentali all'attività agricola , che usufruiscono dell'esenzione)	1.06
6	Immobili locati	0.4
7	Aree fabbricabili	0.76
8	Terreni agricoli montani	XXXXXX
9	Immobili Classificati come D10 non strumentali all'attività agricola	0.2
10	Immobili in affitto a canone concordato	Riduzione del 25% sull' imposta dovuta
11	Fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili o inabitabili,	Riduzione del 50% della base imponibile

2) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.